



Fondi mutualistici *pronti al decollo*

Disco verde dalla Conferenza Stato-Regioni al decreto ministeriale che fissa le regole per la nascita, il riconoscimento e la gestione. **A disposizione incentivi per 200 milioni di euro**

È partito il conto alla rovescia per la nascita dei fondi mutualistici in agricoltura, una delle più importanti novità della Politica agricola comunitaria 2014-2020 con l'obiettivo di mettere a disposizione degli imprenditori agricoli strumenti efficaci per fronteggiare i rischi economici e ambientali dovuti ai cambiamenti climatici e alla crescente volatilità dei mercati. Il fischio d'inizio è arrivato con la recente approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni del decreto del Ministero delle Politiche agricole del 5 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 141 del 18 giugno scorso, che stabilisce i criteri per la costituzione, il riconoscimento e la gestione dei fondi, che potranno beneficiare dei sostegni previsti dal Programma nazionale di sviluppo rurale. La dotazione finanziaria complessiva è di poco meno di 200 milioni euro in sette anni, tra risorse comunitarie e nazionali. Con un successivo decreto ministeriale saranno definite la scadenza per il riconoscimento dei fondi e le modalità per l'accesso ai contributi pubblici.

Le modalità operative

I fondi mutualistici in agricoltura intervengono, a fianco delle polizze assicurative, per risarcire le

perdite causate da calamità naturali, epizootie, avversità fitosanitarie, infestazioni parassitarie o emergenze ambientali di vario tipo. Tra le finalità di questi strumenti previsti dalla nuova Pac – e questo è l'aspetto più innovativo – c'è anche la difesa e/o stabilizzazione del reddito delle imprese, attraverso interventi di sostegno erogati agli agricoltori che hanno subito un drastico calo delle proprie entrate per esempio a causa dell'andamento negativo dei mercati. Per garantire la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori europei, l'assenza di effetti distorsivi sulla concorrenza e il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione Europea, la concessione di questi benefici finanziari avviene nel rispetto di certe regole. Ma vediamo anzitutto come operano i fondi di mutualizzazione.

Quando scatta il sostegno pubblico

Per supportare la nascita dei fondi mutualistici la normativa comunitaria prevede la concessione di incentivi pubblici *ad hoc*: nel caso di fondi per il risarcimento dei danni causati da calamità atmosferiche (grandine, gelate, ecc.), epizootie o fitopatie, infestazioni parassitarie ed emergenze ambientali i contributi pubblici sono erogati

**GIUSEPPE
TODESCHINI,
GIANNI
PIANCASTELLI**
Servizio Competitività
delle Imprese
Agricole ed
Agroalimentari,
Regione
Emilia-Romagna

*Campo allagato
di erba medica*



Melone danneggiato dall'eccesso di acqua

a copertura delle spese amministrative di costituzione del fondo stesso, ripartite al massimo su un triennio, e a fronte degli importi versati a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo pubblico può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui contratti dal fondo stesso per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori. I sostegni pubblici sono però concessi solo per coprire perdite superiori al 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Per calcolare la produzione annua dell'agricoltore possono essere utilizzati appositi indici. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di ogni singolo agricoltore in quel determinato anno. In caso di cumulo con altri interventi di sostegno, sia pubblici che rimborsati da parte di assicurazioni private, l'importo totale dell'indennizzo non può comunque essere superiore al 100% del danno subito. Il sostegno pubblico al fondo di mutualizzazione è limitato al 65% dei costi ammissibili.

Gli interventi per la difesa dei redditi

I fondi per la stabilizzazione del reddito intervengono con compensazioni finanziarie a seguito di un drastico calo del reddito stesso, cioè quando la diminuzione è superiore al 30% di quello medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti; dal calcolo va escluso l'anno con il valore al reddito più basso e quello con il valore più elevato. Per reddito si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria

produzione, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico, detratti i costi dei fattori produttivi (acquisto concimi, sementi, ecc.). Gli indennizzi versati dal fondo agli agricoltori non possono superare il 70% della perdita di reddito subita. In caso di cumulo con altri interventi risarcitori pubblici o privati, vale sempre la regola che l'indennizzo totale non può superare il 100% del valore della perdita subita. Il sostegno pubblico al fondo di mutualizzazione è limitato al 65% dei costi ammissibili.

I soggetti che possono costituirli

I fondi mutualistici possono essere costituiti da cooperative agricole e loro consorzi, dalle società consortili di cui all'articolo 2615-ter del Codice civile, dalle organizzazioni di produttori, dalle unioni e/o associazioni di organizzazioni di produttori, dai consorzi di difesa, nonché dalle reti di impresa costituite in prevalenza da aziende agricole. Il capitale iniziale dei fondi – così ha stabilito la normativa Ue – è costituito dai contributi volontari versati dei singoli agricoltori "attivi" aderenti, oltre alle erogazioni finanziarie di altri soggetti privati, anche in forma societaria. Questi soggetti non possono però beneficiare degli indennizzi erogati dal fondo.

Nella costituzione dei fondi il requisito basilare riguarda il numero degli agricoltori aderenti; nel caso dei fondi per la stabilizzazione del reddito serve l'adesione di almeno 150 imprenditori agricoli, oppure di un minimo di 50 agricoltori con un volume d'affari complessivo – calcolato come somma del fatturato di ciascun aderente – non inferiore a 10 milioni di euro nell'esercizio fiscale precedente a quello di presentazione della domanda. Per dar vita a un fondo per i rischi climatici e ambientali è invece necessaria l'adesione di almeno 700 agricoltori. L'adesione ai fondi mutualistici è volontaria e prevede il pagamento di una quota annuale, stabilita da ogni singolo gestore, parametrata al tipo di produzione e al rischio coperto. Esiste anche la possibilità dello scioglimento dei fondi e questo succede per il venir meno del soggetto gestore, oppure in caso di inattività del fondo per un periodo di almeno tre anni. Spetta al Ministero delle Politiche agricole deliberare la revoca del riconoscimento. Attualmente molte strutture del mondo agricolo stanno valutando l'attivazione di diverse tipologie di fondo; il problema centrale rimane quello dei costi a carico delle imprese agricole, costi che con questo nuovo sistema dovrebbero risultare contenuti. ■